

PARERE 26 GIUGNO 2014
318/2014/I/EEL

PARERE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE MODALITÀ E TERMINI PER I VERSAMENTI, DA PARTE DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO, DELLE SOMME DESTINATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO, PER GLI ANNI 2012 E SUCCESSIVI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 giugno 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 3, comma 1;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99), ed in particolare l'articolo 3, comma 11;
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, come successivamente modificato dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito decreto-legge 25/03);
- il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 (di seguito: legge 368/03), in particolare l'articolo 4, comma 1-bis;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge 311/04) ed in particolare l'articolo 1, comma 298;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 266/05), in particolare l'articolo 1, comma 493;
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto legge 69/13);
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni con la legge, 28 ottobre 2013, n.124;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (di seguito: CIPE) del 28 settembre 2007, n. 101;
- la delibera del CIPE del 18 dicembre 2008, n. 111/2008;
- la delibera del CIPE del 3 agosto 2011, n. 61/2011;
- la delibera del CIPE 20 gennaio 2012, n. 14/2012;

- la delibera del CIPE 19 luglio 2013, n. 41/2013;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2004, n. 231 (di seguito: deliberazione 231/04);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e, in particolare, l’Allegato A, recante il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011” (di seguito: TIT 2008-2011) con le successive integrazioni e modifiche;
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2009, PAS 4/09;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11 e, in particolare, l’Allegato A, recante il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015” (di seguito: TIT 2012-2015);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 63/2012/I (di seguito: deliberazione 63/2012/I);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 605/2013/R/com (di seguito: deliberazione 605/2013/R/com);
- la deliberazione 27 dicembre 2013, 646/2013/I/com (di seguito: deliberazione 646/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 276/2014/I (di seguito: deliberazione 276/2014/I);
- la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2014, prot. 40951, ricevuta dall’Autorità il 14 maggio 2014 (prot. 13488) (di seguito: comunicazione 6 maggio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 79/99 prevede che il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (oggi Ministro dello Sviluppo Economico) di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministro dell’Economia e delle Finanze), su proposta dell’Autorità, individui gli oneri generali afferenti al sistema elettrico e che l’Autorità provveda al conseguente adeguamento del corrispettivo;
- l’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l’inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25/03;
- con deliberazione ARG/elt 199/11 e, in particolare con il TIT 2012-2015, l’Autorità ha ridefinito, in continuità con quanto previsto dal TIT 2008-2011, la disciplina per la gestione e l’esazione delle prestazioni patrimoniali imposte

a copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico, per il periodo di regolazione 2012-2015;

- la copertura degli oneri nucleari avviene tramite il conto di cui all'articolo 48 del TIT 2012-2015, finanziato dalla componente tariffaria A2, di cui al comma 38.2, lettera a), del medesimo TIT 2012-2015;
- l'articolo 4, comma 1, della legge 368/03 introduce le misure di compensazione territoriale, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;
- il medesimo articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03, ai fini del finanziamento delle misure di compensazione di cui al precedente punto, ha previsto la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica;
- con la deliberazione 231/04 l'Autorità ha dato attuazione a quanto disposto dal richiamato articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03, istituendo, tra l'altro, la componente tariffaria *MCT*;
- la copertura degli oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale ai sensi della legge 368/03, avviene tramite il conto di cui all'articolo 59 del TIT 2012-2015;
- l'articolo 1, comma 298, della legge 311/04 stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2005, è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui alla legge 368/03 nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2;
- l'articolo 1, il comma 493, della legge 266/05 dispone che, a decorrere dall'anno 2006, siano assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, in aggiunta a quanto previsto dalla legge 311/04, di cui al precedente alinea;
- l'Autorità ha rilasciato il previsto parere necessario ai fini delle suddette erogazioni, in ultimo in relazione a quelle di competenza 2011 con la deliberazione 646/2013/I/com;
- con comunicazione del 6 maggio 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha richiesto all'Autorità di esprimere il proprio parere in merito allo schema di decreto ministeriale, allegato alla medesima lettera, recante modalità e termini per i versamenti da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) delle somme destinate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'anno 2012 e successivi, ai sensi delle leggi 311/04 e 266/05;
- detto schema di decreto prevede il versamento a Bilancio dello Stato degli importi di competenza 2012 entro il 30 giugno 2014;
- il medesimo schema di decreto prevede altresì che i versamenti al Bilancio dello Stato relativi all'anno di competenza 2013 e seguenti sono effettuati dalla Cassa annualmente entro 30 giorni dall'approvazione ministeriale del rendiconto di esercizio di riferimento della medesima Cassa;

- con la deliberazione 276/2014/I, l’Autorità ha provveduto al rilascio dell’intesa al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione del rendiconto finanziario 2013 della Cassa.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- le disposizioni di cui alle richiamate leggi 311/04 e 266/05, gravando su componenti tariffarie applicate quale maggiorazione del servizio del trasporto elettrico, di norma trasferite integralmente dai venditori di energia elettrica nell’ambito delle proprie offerte commerciali, gravano di fatto sulla bolletta elettrica dei clienti finali del servizio elettrico, per un importo annuo pari a 135 milioni di euro;
- il permanere di forme indirette di tassazione dell’energia elettrica, quali quelle sopra richiamate, appare in palese contrasto con l’obiettivo di ridurre il costo sopportato dai clienti finali per la fornitura del servizio elettrico, a danno della competitività del sistema Paese;
- le richiamate disposizioni di legge non consentono all’Autorità di incidere sull’onere gravato sulle tariffe elettriche ma, al più, di intervenire al fine di garantire l’equilibrio finanziario della Cassa, come in occasione del rilascio del parere per la competenza 2011, di cui alla deliberazione 646/2013/I/com;
- l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 69/13 prevede misure per la riduzione della componente A2 della tariffa elettrica a valere sulle maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legge e sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico; e che detto decreto non è ancora stato adottato.

RITENUTO NECESSARIO:

- esprimere parere favorevole al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in merito allo schema di decreto ministeriale, inviato con lettera del 6 maggio 2014

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole al Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito allo schema di decreto ministeriale comunicato con lettera del 6 maggio 2014, prot. n. 40951 (prot. Autorità n. 13488 del 14 maggio 2014), recante modalità e termini per i versamenti da parte della Cassa delle somme destinate all’entrata del bilancio dello Stato, per l’anno 2012 e successivi, ai sensi delle medesime leggi 311/04 e 266/05;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dell’Economia e delle Finanze;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Cassa;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni